

Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti

Classe: Interno

UO: Acquisti e Appalti

Validità: 31.12.2024

STATO	RESPONSABILE / STRUTTURA	NOME E COGNOME	FIRMA
Redatto	Acquisti e Appalti	DI GIACOMANTONIO ALESSIO	19/01/2025 09:14 
Verificato	Affari Legali	FONTANA SARAH	21/01/2025 17:27 
Verificato	Sicurezza e Sistemi di Gestione	FRANCHI FRANCESCO	20/01/2025 08:46 
Approvato	Amministratore Delegato	PAOLO SACCANI	21/01/2025 17:41 

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI	3
ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - FONTI DI DISCIPLINA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
ART. 3 BIS - ACQUISTI DI GRUPPO	5
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO	6
ART. 5 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI	6

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE***CAPO I - PROCEDURA******SEZIONE I - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

ART. 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SISTEMI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	6
ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO	7
ART. 8 - ACQUISTI PER BENI DI LARGO CONSUMO	9
ART. 9 - INCARICHI TECNICI E PROFESSIONALI	9
ART. 10 - COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEGGIO DI GARA	9

SEZIONE II - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO	10
ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	10
ART. 13 BIS - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE ("OFFERTA ANOMALA")	10

CAPO II - GESTIONE FORNITORI

ART. 14 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	11
ART. 15 - VALUTAZIONE FORNITORI	11

TITOLO III - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE PER CONTRATTI DA STIPULARE	12
---	----

TITOLO IV - IL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 19 - CONTRATTO	12
ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	12
ART. 21 - DURATA	13
ART. 22 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA	13
ART. 23 - ASSICURAZIONI	14
ART. 24 - PENALI	14
ART. 25 - FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO	14
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	14
ART. 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ	15
ART. 28 - NORME FINALI	15
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE	15

Storia del documento	15
----------------------------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:

- ❖ **Società e/o Publiacqua:** Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via di Villamagna 90/c.
- ❖ **Codice:** Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 36/2023.
- ❖ **Settore Speciale:** le attività individuate all’art. 141 e seguenti del “Codice”.
- ❖ **S.I.I:** Servizio Idrico Integrato.
- ❖ **Regolamento:** le condizioni e le clausole previste nel presente documento che si applicano e disciplinano le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, strumentali da un punto di vista funzionale, alla gestione del S.I.I., ex art. 141 comma 2 del Codice; (*tale documento è adottato anche ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*).
- ❖ **Operatore Economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- ❖ **Impresa/Concorrente:** operatore economico partecipante a una delle procedure indette da Publiacqua.
- ❖ **Appaltatore/Fornitore:** è il soggetto aggiudicatario/affidatario individuato in applicazione di una delle procedure di cui al presente Regolamento ovvero al Codice.
- ❖ **Documenti di gara:** i documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività oggetto del Contratto.
- ❖ **Responsabile degli Elenchi:** Responsabile della verifica della corretta tenuta degli Elenchi Fornitori.
- ❖ **Portale:** piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Publiacqua S.p.A. si avvale per la qualifica degli operatori economici e per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente in modalità telematica.
- ❖ **Procedura aperta:** procedura di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- ❖ **Procedura ristretta:** procedura di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati da Publiacqua, con le modalità stabilite dal Codice.
- ❖ **Procedura negoziata:** procedura di affidamento in cui Publiacqua consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
- ❖ **Procedura di gara:** procedura aperta e/o procedura ristretta e/o procedura negoziata (intese sia singolarmente che congiuntamente).
- ❖ **Affidamento diretto:** procedura di affidamento del Contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da Publiacqua.
- ❖ **Capitolato Speciale di Appalto e/o Capitolato:** il documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto e che individua le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative dell'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni o la prestazioni di servizi e ne fornisce le caratteristiche di esecuzione.
- ❖ **Capitolato Generale Servizi e/o Capitolato Generale Forniture e/o Condizioni Generali:** le condizioni e le clausole generali che si applicano e disciplinano i contratti di appalto di Publiacqua.
- ❖ **Contratto e/o Contratto di Appalto:** l'accordo stipulato tra Publiacqua e l'Appaltatore, al quale sono allegate le Condizioni Generali, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Publiacqua S.p.A. è un'impresa pubblica a capitale misto pubblico – privato (con socio scelto con gara), alla quale è demandata la gestione in esclusiva del *Servizio Idrico Integrato* nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno. Publiacqua S.p.A. opera nei c.d. “*Settori Speciali*”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 del D. Lgs. 36/2023; pertanto, la normativa del Codice dei Contratti Pubblici è applicata solo per affidamenti/approvigionamenti che sono strumentali da un punto di vista funzionale alla attività tipica del Servizio Idrico Integrato. Tale documento è adottato anche ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del *Servizio Idrico Integrato*, Publiacqua S.p.A. è pertanto:
 - (a) tenuta ad applicare, per appalti di lavori, servizi e forniture di valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023 nella parte applicabile ai “*Settori Speciali*”; precisamente il Codice dei Contratti Pubblici regola i contratti nei “*Settori Speciali*” apprestando una disciplina autosufficiente e autoconclusiva delle norme applicabili, costruita mediante richiamo specifico alle sole disposizioni dei libri primo e secondo del Codice medesimo;
 - (b) nella facoltà di adottare per appalti di lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, un proprio Regolamento, che disciplina le procedure di affidamento e il contenuto, nonché le modalità di stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
3. Gli appalti c.d. “*estranei*” di lavori, servizi e forniture (cioè, non ricompresi nell’ambito applicativo sancito dall’art. 148 del D. Lgs. 36/2023 ed elencati nell’allegato B al presente Regolamento) non rientrano nel campo di applicazione dal D. Lgs. 36/2023, né sono disciplinati data la natura di “*impresa pubblica*” di Publiacqua S.p.A., dal presente Regolamento; per gli stessi trovano applicazione le disposizioni della procedura aziendale interna.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento individua una disciplina omogenea per tutte le *procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture*, (di seguito anche solo “Appalti”) strumentali da un punto di vista funzionale, alla gestione del S.I.I., ex art. 141 comma 2 del Codice. Si distinguono:
 - (a) Appalti strumentali da un punto di vista funzionale, alla gestione del S.I.I (cd rientranti nei Settori speciali) di valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza europea per i quali trova applicazione il Codice e, per quanto ivi non espressamente disciplinato, il presente Regolamento;
 - (b) Appalti strumentali da un punto di vista funzionale, alla gestione del S.I.I (cd rientranti nei Settori speciali) di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea per i quali trova applicazione il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 5 del Codice.
2. In tutti i casi previsti dal Regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente lavori, servizi e forniture (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) a società partecipate ai sensi dell’art. 142 del Codice.
3. Il Regolamento sarà utilizzato anche in riferimento agli Appalti ed ai conseguenti contratti stipulati da Publiacqua in veste di ente aggiudicatore di società collegate e/o controllate.
4. Qualora la Società non sia normativamente vincolata da regole specifiche in fatto di pubblicità e procedure, questa osserverà criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica dello specifico intervento, siano comunque improntati a garantire i principi di seguito riportati, quale Società gestore di pubblico servizio.

ART. 3 - FONTI DI DISCIPLINA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Il Regolamento è integrato dai seguenti Allegati, istruzioni operative (come tali, specificandone il contenuto, senza capacità novativa dello stesso):
 - A. “REGOLAMENTO NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI” (**Allegato A**);
 - B. “ELENCO APPALTI ESTRANEI” (**Allegato B**);
 - C. “NUMERO, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERPELLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE SELETTIVE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023” (**Allegato C**);
 - D. “PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE” (**Allegato D**);
 - E. “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI E PROFESSIONALI ESTERNI” (**Allegato E**);
 - F. “VERIFICA E CONTROLLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN AFFIDAMENTO DIRETTO” (**Allegato F**);
2. L’Unità Organizzativa (UO) denominata Gare e Contratti è competente in materia di procedure di selezione del Fornitore e di redazione dei conseguenti contratti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Restano riservate alle Unità Organizzative e/o Servizi Aziendali competenti per materia le seguenti attività:
 - (a) il conferimento del mandato ad avvocati per l’assistenza in giudizio della Società di competenza dell’Amministratore Delegato o del Presidente;
 - (b) stipula di contratti non soggetti per materia al rispetto delle regole stabilite dal Codice, tra i quali, a titolo esemplificativo: protocolli d’intesa, accordi di programma, contratti conto terzi, vendita di forniture e servizi, concessioni, affitti, contratti infragruppo, contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale.

Per le suddette attività, la UO Gare e Contratti provvederà al mero inserimento a *sistema informatico* del contratto secondo le procedure interne della Società.

ART. 3 BIS - ACQUISTI DI GRUPPO

1. Publiacqua partecipa ai processi di efficientamento ed ottimizzazione del sistema degli acquisti, attuati congiuntamente alle altre Società del gruppo. A tal fine Publiacqua può svolgere funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 1, lettera i) dell’Allegato I.1 del Codice.
2. Le determinazioni in merito al ruolo di centrale di committenza, di volta in volta assunto da Publiacqua saranno direttamente concordate tra le Società interessate.
3. In caso di applicazione del presente articolo, Publiacqua svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante, in nome proprio, per conto delle altre Società committenti interessate, in base a mandato senza rappresentanza. Salvo diversa regolamentazione introdotta nella specifica procedura, il rapporto contrattuale potrà essere disciplinato direttamente tra l’operatore economico prescelto e il Committente interessata.
4. È condizione necessaria per l’applicazione del presente articolo che le Società interessate abbiano adottato un regolamento coerente con i principi che formano il presente Regolamento.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l'attività contrattuale della Società secondo i principi di cui al Codice e meglio indicati nel successivo comma 2.
2. Nello specifico, Publiacqua nell'ambito della sua attività negoziale osserva i seguenti principi:
 - (a) principio del risultato, che ha come obiettivo l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - (b) principio della fiducia, che ha come obiettivo la reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della Società e degli operatori economici;
 - (c) principio dell'accesso al mercato, che ha come obiettivo l'ingresso sul mercato agli operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

ART. 5 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società:
 - (a) non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - (b) devono possedere gli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché quelli di capacità tecnica e professionale, necessari per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, conformemente a quanto disposto agli artt. 167, 168, e 169 del Codice;
 - (c) possedere gli ulteriori requisiti indicati nella documentazione di gara relativa a specifici Appalti.
2. Per gli Appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea Publiacqua richiede agli operatori economici di rendere le informazioni di cui al precedente comma 1 attraverso un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 oppure mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europea (DGUE).

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I - PROCEDURA

SEZIONE I - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SISTEMI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Publiacqua ricorre alle procedure aperte, ristrette o negoziate con o senza previa indizione di gara e all'affidamento diretto, per selezionare gli operatori economici con cui sottoscrivere i relativi contratti.
Gli operatori economici sono scelti mediante:
 - (a) procedura aperta tra coloro che hanno presentato offerta in risposta ad un bando pubblico;
 - (b) procedura ristretta preceduta da pubblicazione di un bando pubblico tra coloro che hanno presentato domanda di partecipazione;
 - (c) procedura negoziata o ristretta indetta ai sensi dell'articolo 168 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, tra coloro che sono iscritti al Sistema di Qualificazione istituito da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell'art. 162 del Codice;
 - (d) indagine di mercato, indetta tramite avviso pubblicato sul Portale, per individuare gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata; lo svolgimento dell'indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sull'invito alla successiva fase;
 - (e) procedura negoziata senza previa indizione di gara (cosiddetto "*affidamento diretto*") qualora

ricorrono i presupposti individuati dall'articolo 7 del presente documento.

2. Publiacqua predilige, quale tipologia ordinaria di individuazione del contraente negli Appalti, la procedura negoziata indetta ai sensi dell'articolo 168 comma 6 del Codice. Per Appalti di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici da invitare sono individuati secondo i criteri di cui all'Allegato C del presente documento, in funzione delle relative classi di importo.
3. Per Appalti di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea, laddove nel Sistema di Qualificazione istituito da Publiacqua non siano presenti categorie merceologiche apposite per i lavori, i servizi o le forniture che si intendono affidare, si avvierà una procedura aperta o ristretta, o una indagine di mercato.
4. Per Appalti di valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, laddove nel Sistema di Qualificazione istituito da Publiacqua S.p.A. non siano presenti categorie merceologiche (lavorazioni) apposite per i lavori, i servizi o le forniture che si intendono affidare, si avvierà una procedura aperta o ristretta.
5. Resta sempre salva la facoltà di ricorrere alle procedure aperte o ristrette per tutti quegli Appalti per i quali, indipendentemente dal valore stimato, si ritenga opportuno ricorrere al mercato.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il ricorso all'affidamento diretto rappresenta una modalità di approvvigionamento per contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. L'affidamento diretto è richiesto dal Responsabile della Unità Organizzativa e/o Servizio Aziendale competente per materia (“Responsabile di Struttura”) nei limiti delle deleghe assegnate ed è autorizzato dall'Amministratore Delegato e/o dal Responsabile della UO Acquisti e Appalti secondo procura.
2. Il Responsabile di Struttura mediante relazione tecnica dichiara la congruità del prezzo offerto e dà evidenza, motivando opportunamente, della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
 - unicità del Fornitore e/o della prestazione da rendere per comprovati motivi tecnici, correlati alle specifiche esigenze di Publiacqua S.p.A., riferite anche alla tempistica, nonché alla economicità del procedimento di selezione del contraente [*a titolo esemplificativo*: rif. lett. a) - lett. c) di cui nel seguito];
 - emergenza per motivi di sicurezza [*a titolo esemplificativo*: rif. lett. b) di cui nel seguito];
 - ragioni di opportunità [*a titolo esemplificativo*: rif. lett. e) lett. h) - lett. i) - lett. k) - lett. m) - lett. n) di cui nel seguito];
 - ragioni di convenienza [*a titolo esemplificativo*: rif. lett. d) - - lett. f) - lett. g) - lett. j) - lett. l) - lett. m) - lett. n) di cui nel seguito];
 - motivata urgenza [*a titolo esemplificativo*: rif. lett. b) di cui nel seguito];

A titolo esemplificativo, l'affidamento diretto può essere adottato:

- (a) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici o artistici ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- (b) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza (ad esempio per garantire la continuità di attività inerenti il “servizio idrico integrato”), derivanti da eventi imprevedibili i termini stabiliti per le altre procedure di cui all'art.6 non possano essere rispettati;
- (c) quando la natura della prestazione richieda esperienze professionali e conoscenze altamente specialistiche;
- (d) quando vi sia necessità di prestazioni (lavori, servizi e forniture) complementari a quelle effettuate dall'Appaltatore originario e destinate al loro rinnovo parziale o ampliamento, qualora il cambiamento del suddetto Appaltatore, obbligherebbe ad acquisti con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate o maggiori costi;

- (e) quando, per acquisti di opportunità in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, sia possibile acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
 - (f) quando vi sia necessità di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato;
 - (g) quando sia ritenuto opportuno addivenire alla stipula di un contratto quadro con un operatore economico che, nei pregressi rapporti con Publiacqua, abbia dimostrato comprovata affidabilità e offra tempistiche di esecuzione continuative ed estremamente veloci, nonché un'ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare le specifiche esigenze della Società;
 - (h) quando in risposta a una procedura di cui all'articolo 6 del presente documento, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, nei limiti di cui all'art. 158 comma 2, lett. a) del Codice;
 - (i) quando l'affidamento è destinato a scopi di ricerca;
 - (j) quando ci si trovi in presenza di affidamenti d'importo non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), in quanto l'adozione delle altre procedure di cui all'articolo 6 del presente documento risulterebbe antieconomica;
 - (k) quando necessitino forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - (l) quando sia possibile acquistare forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale, o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori, o di procedure analoghe;
 - (m) quando si presenti un'offerta con tempistiche di esecuzione della prestazione conformi all'interesse concreto e specifico di Publiacqua;
 - (n) quando, per ragioni di convenienza economica e/o organizzativa, la scelta dell'Appaltatore sia giustificata dalle sue specifiche conoscenze in merito alla prestazione richiesta e al contesto aziendale di Publiacqua;
 - (o) quando, a seguito di una procedura di gara, sopravvenga la necessità della ripetizione di prestazioni già affidate al Fornitore aggiudicatario, purché nel progetto a base di gara fosse stata espressamente prevista tale opzione, fossero state definite condizioni ed entità, nonché fosse tenuto conto del costo complessivo delle nuove prestazioni da affidare.
3. Il Responsabile di Struttura, con l'approvazione della richiesta di acquisto, convalida i documenti allegati al sistema informatico a corredo della stessa e precisamente: la relazione di cui al comma 2, gli eventuali documenti tecnici e l'offerta del Fornitore.
4. È comunque ammesso il ricorso all'affidamento diretto su richiesta del Responsabile di Struttura richiedente nelle seguenti ipotesi:
- (a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti i soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da Publiacqua;
 - (b) Affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti i soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da Publiacqua.
5. Qualora la struttura Acquisti Appalti proceda ai sensi dei commi precedenti, trova applicazione l'Istruzione aziendale denominata "*VERIFICA E CONTROLLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN AFFIDAMENTO DIRETTO*" (Allegato F).

ART. 8 - ACQUISTI PER BENI DI LARGO CONSUMO

1. Gli acquisti di beni di largo consumo, di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza, dove il modico quantitativo e valore degli stessi renda non opportuna l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all'acquisto presso gli esercenti secondo i limiti sottoindicati.
2. Il valore di detti acquisti è autorizzato fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) giornalieri per singola fornitura, e nei limiti massimi stabiliti negli specifici contratti e/o procedure interne.

ART. 9 - INCARICHI TECNICI E PROFESSIONALI

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali finalizzati alla resa di consulenze societarie, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando all'interno della Società sia già stato verificato che non è disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero la stessa sia impossibilitata a svolgerlo nei tempi richiesti, o qualora si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o di supporto in materie specialistiche o in caso di rilevanza/novità della questione. Per le modalità di affidamento di detti incarichi si procederà secondo i termini e le modalità di cui al “*REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI E PROFESSIONALI ESTERNI*” (Allegato E).
2. In merito agli incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, certificati di regolari esecuzioni, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, in via ordinaria Publiacqua si affida alla Società di ingegneria collegata ai sensi dell'art.142 del Codice. Resta ferma la possibilità di rivolgersi a professionisti esterni anche per tali attività in caso di comprovata e motivata necessità.
3. Gli incarichi di assistenza professionale giuridico-legale, nonché di rappresentanza in giudizio o comunque di patrocinio legale della Società, davanti alle autorità giudiziarie e amministrative, saranno affidati direttamente dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del *curriculum* del professionista, che denoti ed attesti il possesso dei requisiti di preparazione ed esperienza professionale adeguati al profilo richiesto per lo svolgimento tempestivo e diligente dell'incarico, anche tramite l'organizzazione di mezzi e risorse di cui lo stesso abbia la diretta disponibilità.

ART. 10 - COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEGGIO DI GARA

1. Publiacqua per gli Appalti, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 141 comma 2 del Codice, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, individua per le procedure di gara una Commissione Giudicatrice e/o un Seggio di gara.
2. Per la nomina e funzionamento della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara si procederà secondo i termini e le modalità di cui al “*REGOLAMENTO NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI*” (Allegato A).

SEZIONE II - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DI FASE

1. L'Amministratore Delegato individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dotato dei requisiti normativamente stabiliti, in relazione alla singola procedura. L'Amministratore Delegato può, altresì, individuare nell'ambito della medesima procedura, anche il Responsabile di Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, e il Responsabile di Procedimento per la fase di Affidamento, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP; tali soggetti devono possedere le necessarie competenze tecniche e professionali.

ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO

1. Per gli Appalti di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, sarà adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.
2. Per gli Appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, sarà adottato in via ordinaria il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
3. Il criterio del minor prezzo potrà essere individuato mediante:
 - (a) ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
 - (b) offerta a prezzi unitari;
 - (c) ribasso sull'importo posto a base di gara.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Per gli Appalti con procedura di gara sarà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora sia previsto dalle disposizioni del Codice, o per scelta della Società.
2. Il Responsabile Unico del Progetto e/o delegato di fase, così come individuato ai sensi dell'articolo 11 del presente documento, stabilisce, nel Capitolato o in altro documento di cui alla documentazione di gara, gli elementi/parametri di valutazione dell'offerta, per l'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.
3. L'identificazione delle varie componenti di valutazione dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. A titolo esemplificativo, gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese e ai tempi di consegna e/o di esecuzione delle prestazioni.
4. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio elemento dell'offerta, la Società utilizza metodologie che individuano con un unico parametro finale l'offerta più vantaggiosa.

ART. 13 BIS - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (“OFFERTA ANOMALA”)

1. La Società, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea indica negli atti delle procedure di gara gli elementi di valutazione della offerta anomala ed eventualmente i criteri per l'individuazione della stessa.
2. La Società, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non procede alla valutazione della offerta anomala; tuttavia, può prevedere negli Appalti con procedure di gara, in considerazione delle esigenze specifiche e concrete del singolo affidamento, gli elementi di valutazione della offerta anomala ed eventualmente i criteri per l'individuazione della stessa.
3. La Società, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, può prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale; Publiacqua indicherà negli atti della procedura di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice.
4. La valutazione della offerta che appaia anormalmente bassa è condotta secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

5. Publiacqua S.p.A. si riserva in ogni caso di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

CAPO II - GESTIONE FORNITORI

ART. 14 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. La Società privilegia l'utilizzo dei Sistemi di Qualificazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, istituiti ai sensi dell'art. 168 del Codice.
2. I tre Sistemi di Qualificazione Lavori, Servizi e Forniture sono suddivisi per categorie di acquisto e per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie. Questo strumento consente di dotarsi di un elenco di operatori economici di comprovata affidabilità preventivamente e specificamente qualificati, riducendo, altresì, i tempi delle procedure di affidamento.
3. Ciascun Sistema è appositamente disciplinato dal “*REGOLAMENTO SISTEMI DI QUALIFICAZIONE*” ove sono indicati:
 - (a) i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedure ristrette o negoziate;
 - (b) il numero degli operatori economici da invitare in base all'importo stimato dell'appalto;
 - (c) i meccanismi di esclusione o di penalizzazione in caso di inadempimento da parte degli operatori economici nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.
4. L'istituzione di un Sistema di Qualificazione non è vincolante per l'adozione della procedura di scelta dell'operatore economico; Publiacqua S.p.A. potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dall'art.6, senza che per questo gli operatori economici qualificati abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.
5. Le richieste di iscrizione ai Sistemi di Qualificazione avvengono mediante registrazione online sull'apposito Portale raggiungibile dal sito della Società tramite link presente nella sezione “*Fornitori e Bandi*” dove sono reperibili anche le modalità di iscrizione.
6. Qualora, l'elenco degli operatori economici da invitare alla singola procedura selettiva non sia fornito automaticamente dal Portale, viene approvato dal Responsabile degli Elenchi.

ART. 15 - VALUTAZIONE FORNITORI

1. Gli operatori economici che eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture sono, di norma, valutati annualmente sulla base di campagne avviate dalla struttura Acquisti e Appalti con l'ausilio di valutatori interni della Società. La valutazione è condotta sul singolo operatore economico in relazione alla categoria di acquisto per la quale ha eseguito prestazioni contrattuali, e ne deriva il punteggio come di seguito precisato.
2. Per ciascuna categoria di acquisto la valutazione prevede un punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti in base ai parametri di cui all'Allegato D del presente documento.
3. In relazione alle valutazioni espresse durante la fase istruttoria dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione e dal Responsabile Acquisti e Appalti, si procederà all'aggiornamento del punteggio. Gli operatori economici con punteggio inferiore a 50 (cinquanta) saranno sospesi dal Sistema di Qualificazione a mezzo di provvedimento di sospensione a firma dell'Amministratore Delegato o suo Procuratore, secondo quanto meglio disciplinato dall'art. 12 del “*REGOLAMENTO SISTEMI DI QUALIFICAZIONE*”.
4. L'applicazione della sanzione di cui sopra spetterà all'Amministratore Delegato o suo Procuratore ad esito della campagna di valutazione. Eventuali richieste di riammissione saranno valutate dall'Amministratore Delegato o suo Procuratore decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di sospensione.

TITOLO III - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE PER CONTRATTI DA STIPULARE

1. La sottoscrizione dei contratti è di competenza dell'Amministratore Delegato o suo Procuratore, secondo i limiti previsti con delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Si elencano di seguito gli elementi minimi che ogni richiesta di affidamento dovrà contenere:
 - (a) finalità che si intende perseguire;
 - (b) oggetto del contratto e relative specifiche tecniche idonee all'identificazione inequivocabile del lavoro, servizio o fornitura;
 - (c) disponibilità economica nel budget o Piano Operativo Triennale (POT) assegnato;
 - (d) importo stimato del contratto;
 - (e) indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione del Contratto;
 - (f) durata del contratto;Con esclusivo riferimento ai contratti di lavori dovrà altresì prevedere:
 - (g) indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione;
 - (h) indicazione del Direttore Lavori;
 - (i) indicazione del Coordinatore della sicurezza;
 - (j) verbale di validazione del Progetto (ove previsto);
3. La responsabilità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ricade sul richiedente/i firmatario/i. La richiesta di affidamento deve comunque essere controfirmata dal Responsabile della Struttura richiedente o suo delegato, a convalida e conferma delle dichiarazioni ivi contenute.

TITOLO IV - IL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 19 - CONTRATTO

1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nelle Condizioni Generali e nei Capitolati della specifica procedura di affidamento.
2. Il contratto può essere stipulato a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice.

ART. 20 - CONDIZIONI GENERALI - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. La predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto deve rispettare le linee guida del Capitolato Generale Servizi e/o Capitolato Generale Forniture, (Condizioni Generali) predisposti e approvati dalla Società.
2. I singoli Capitolati Speciali di Appalto, per la stipula di uno specifico contratto, sono predisposti dalla struttura richiedente, precostituendone il contenuto contrattuale e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente.
3. I Capitolati Speciali di Appalto sono approvati dal Responsabile della struttura richiedente prima della procedura di gara o, in caso di affidamento diretto, prima della stipula del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.
4. Il Capitolato Generale Servizi e/o Capitolato Generale Forniture, è predisposto dalla struttura Acquisti e Appalti che redige tutti i contratti e, ove non diversamente previsto per lo specifico affidamento, integrano gli elaborati di gara.

ART. 21 - DURATA

1. I contratti devono avere termini certi e durata certa e non possono contenere clausole di tacita proroga o tacito rinnovo.
2. La proroga o il rinnovo contrattuale sono ammessi se previsti nel singolo contratto e comunque previa istruttoria della struttura Acquisti e Appalti.
3. Non è ammesso il rinnovo per i contratti stipulati in “Affidamento Diretto”.

ART. 22 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

1. Per le procedure negoziate per i contratti di lavori, servizi e forniture contemplati dai sistemi di qualificazione il cui importo stimato è inferiore alle soglie di rilevanza europea, Publiacqua non richiede la garanzia provvisoria, se non espressamente indicato negli atti della procedura di gara; in tal caso è stabilita nella misura del 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione che siano imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D Lgs. 159/2011. La garanzia per i non aggiudicatari è svincolata con l'atto con cui Publiacqua comunica l'aggiudicazione, perdendo comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della stessa. Per l'aggiudicatario la garanzia è invece svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
2. La garanzia definitiva è richiesta per la sottoscrizione dei contratti derivanti da procedura di gara.
3. Per le procedure in affidamento diretto, la garanzia definitiva è richiesta solo per i contratti di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) salvo diversa previsione dello specifico affidamento.
4. La garanzia definitiva è posta a presidio dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Publiacqua ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della stessa per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. In caso di affidamento diretto la misura della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di procedure con confronto concorrenziale la misura della garanzia definitiva è determinata ai sensi dell'art.117, comma 1 e 2 del Codice.
6. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la garanzia definitiva le Società partecipate/collegate costituite da Publiacqua con altri soggetti aggiudicatori, gli esercenti libere professioni, nonché i soggetti affidatari di incarichi di progettazione di importo a base d'appalto inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), salvo diversa previsione nello specifico affidamento.
7. Le garanzie, provvisoria e definitiva, sono costituite ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice e, ai sensi del comma 12 dell'articolo 117 citato, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (Decreto Ministero dello sviluppo economico del 16.09.2022, n. 193 pubblicato in G.U. 14.12.2022, n.291).
8. Lo svincolo o la restituzione della garanzia definitiva è effettuato dalla UO Gare e Contratti previo nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
9. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente

previste da norme di settore, il Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione provvede ad informare la UO Gare e Contratti affinché attivi la procedura di escussione della garanzia definitiva segnalando alla UO Affari Legali l'eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.

ART. 23 - ASSICURAZIONI

1. Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, il Capitolato o altro documento di cui alla documentazione di affidamento, dovrà prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (es. Polizza C.A.R.) che tutelino Publiacqua verso Terzi per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento i massimali dovranno essere idonei a garantire copertura per l'esecuzione delle prestazioni da acquisire. Tali coperture assicurative sono allegate al fascicolo del contratto di appalto.
2. Le polizze di cui trattasi dovranno essere prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.
3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto cui si riferiscono.
4. Per gli appalti di lavori, la garanzia assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione è costituita ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice ed è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (Decreto Ministero dello sviluppo economico del 16.09.2022, n. 193 pubblicato in G.U. 14.12.2022, n.291).

ART. 24 - PENALI

1. Eventuali penali, qualora la tipologia dell'appalto lo richieda, saranno previste e disciplinate negli specifici Capitolati Speciali di Appalto.

ART. 25 - FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato, di norma, tramite scrittura privata. Il contratto richiama le Condizioni Generali e il Capitolato della specifica procedura di affidamento, se presente, nonché tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta (es. elenco prezzi, listini, schede tecniche).
2. Può essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti elementi: i dati completi dell'Appaltatore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.
3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 1 lettera d) del Codice.
4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via

esclusiva il Foro di Firenze, ove ha sede legale Publiacqua, salvo necessità specifiche e motivate.

ART. 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipula.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento, frode del contraente, o nelle altre ipotesi previste dalla legge e/o dai Capitolati, il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione dovrà attivare le procedure per la risoluzione del contratto, previa segnalazione all'unità Legale. Resta salva la facoltà per Publiacqua S.p.A. di richiedere il risarcimento del danno subito.
3. In caso di omissione o di sospensione, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, Publiacqua, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno a spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

ART. 28 - NORME FINALI

1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.
2. Le modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori o sugli scaglioni di importo dell'Allegato C o sui parametri di valutazione degli operatori economici dell'Allegato D, possono essere apportate al Regolamento mediante determina dell'Amministratore Delegato della Società
3. Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell'ordinamento giuridico, sono immediatamente recepite da Publiacqua.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte del soggetto competente.

Storia del documento

Rev.	Data	Obiettivo della revisione
5	21.01.2025	Adeguamento normativo

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

ALLEGATO “B”

ELENCO APPALTI ESTRANEI

Si riportano di seguito le attività che non essendo strumentali da un punto di vista funzionale alla gestione del Servizio Idrico Integrato non rientrano nel campo di applicazione del D Lgs. 36/2023.

A) APPALTI DI SERVIZI/LAVORI ESTRANEI:

- 1) Servizi di disinfezione e derattizzazione;
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi
- 5) Servizi di officine meccaniche;
- 6) Servizi di manutenzione/sostituzione/riparazione pneumatici;
- 7) Servizi di carrozzeria automezzi;
- 8) Servizio di vigilanza e sorveglianza sedi;
- 9) Servizi di manutenzione aree a verde (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 10) Servizi di pulizia sedi;
- 11) Servizi di lavaggio automezzi;
- 12) Servizi di lavanderia;
- 13) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all’utenza da piano di ambito), sponsorizzazioni;
- 14) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
- 15) Servizi di telefonia e telecomunicazioni;
- 16) Servizi di formazione professionale;
- 17) Servizi sostitutivi di indennità mensa;
- 18) Servizi assicurativi, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 19) Servizi di traslochi;
- 20) Servizio di facchinaggio e postalizzazione;
- 21) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 22) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento etc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
- 23) Lavori edili e di impianti elettrici, termici, condizionamento etc. per le sedi (escluso gli impianti di

produzione);

- 24) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito e di accesso alle informazioni al cliente;
- 25) Servizi legali;
- 26) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 27) Servizi di catering;
- 28) Servizi di distribuzione acqua e vivande per il personale dipendente;
- 29) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 30) Servizi di consulenza informatica su software gestionali (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 31) Servizi di consulenza informatica per piattaforme Web;
- 32) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici semoventi;
- 33) Servizi di manutenzione/riparazione attrezzature e spurghi (pompe alta pressione, decompressori) e cisterne;
- 34) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 35) Realizzazione di impianti antiintrusione;
- 36) Realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 37) Manutenzione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);

B) APPALTI DI FORNITURE ESTRANEE:

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
- 2) Fornitura di hardware;
- 3) Fornitura di software (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 4) Fornitura per l'arredamento uffici sedi Publiacqua S.p.A.;
- 5) Fornitura di dispositivi telefonici e fax;
- 6) Fornitura di carburante;
- 7) Sistemi di pesatura veicoli;
- 8) Omaggio o strenne a dipendenti;

C) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NON RICOMPRESI NELLE TIPOLOGIE DI CUI SOPRA, COMUNQUE RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MA NON STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL S.I.I.

ALLEGATO “C”

NUMERO, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERPELLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE SELETTIVE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023

C.1 – NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- a. per **lavori, servizi e forniture** di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) si procederà mediante invito di 6 (sei) operatori economici;
- b. per **lavori, servizi e forniture** di importo compreso tra € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) si procederà mediante invito di 8 (otto) operatori economici;
- c. per **lavori, servizi e forniture** di importo compreso tra € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) ed inferiore alla soglia comunitaria di servizi e forniture nei settori speciali, si procederà mediante invito di 12 (dodici) operatori economici;
- d. per appalti di **lavori** di importo compreso tra la soglia comunitaria di servizi e forniture nei settori speciali e la soglia comunitaria di lavori nei settori speciali, si procederà mediante invito di 20 (venti) operatori economici.

C.2 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Mediante rotazione degli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione

Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al seguente allegato, gli operatori economici invitabili saranno individuati all'interno della lista degli iscritti alla categoria di acquisto e classe di importo di riferimento (in caso di lavori con pluralità di categorie di acquisto, categoria di acquisto prevalente dei lavori e classe di importo corrispondente all'intero importo dei lavori a base d'asta).

Un operatore economico invitato in qualità di singola impresa può presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, secondo quanto previsto dall' art. 68, comma 19 del D.lgs. 36/2023. Al fine di contemperare quanto previsto dal suddetto comma, con l'esigenza di garantire un effettivo confronto concorrenziale nell'ambito dell'insieme dei concorrenti invitati, già ristretto per effetto del meccanismo di rotazione, non sarà ammesso il raggruppamento fra operatori economici invitati singolarmente alla stessa procedura.

Qualora il numero degli operatori economici sia superiore a quello necessario da invitare ai sensi del punto C.1) si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare ordinando l'elenco degli stessi secondo i seguenti quattro criteri riportati in ordine di priorità:

- i. data di effettiva iscrizione al Sistema di Qualificazione coincidente con la comunicazione dell'esito positivo di qualifica dell'operatore economico stesso (ordine crescente); per favorire l'accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascuna categoria, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito dando priorità agli operatori economici iscritti e mai invitati;
- ii. punteggio ottenuto dall'operatore economico ad esito di valutazione delle prestazioni eseguite (ordine decrescente);
- iii. punteggio ottenuto dall'operatore economico ad esito della procedura di qualifica (se previsto), avviata tramite portale (ordine decrescente);
- iv. data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato "bozza" a stato "in valutazione"

(ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato “in valutazione” (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata “in valutazione”; tale valore garantisce una priorità agli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione da un maggior intervallo di tempo.

Gli operatori economici da invitare all’interno della lista risultante dall’applicazione dei criteri sopra riportati, saranno individuati, come meglio specificato nella tabella riepilogativa, nell’ordine, tra i seguenti:

- operatori economici di tipo a): operatori economici che sono stati valutati positivamente (punteggio => 50);
- operatori economici di tipo b): operatori economici, non avendo ancora eseguito (o avendo in corso) prestazioni per la Società, sono in attesa di valutazione;
- operatori economici di tipo c): operatori economici che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto (non computando gli operatori economici già invitabili di tipo a). Per estrarre tale tipologia di operatori economici la lista viene riordinata ponendo quindi come primo criterio, il punteggio di valutazione (II) pertanto la sequenza sarà (II, I, III, IV).

Tipo appalto	Importo in euro	Numero operatori economici da invitare	Tipo a)	Tipo b)	Tipo c)
L/S/F	Da € 0,00 a inf. € 40.000,00	6	3	2	1
L/S/F	Da € 40.000,00 e inf. a € 150.000,00	8	4	2	2
L/S/F	Da € 150.000,00 e inf. a soglia comunitaria per forniture e servizi nei settori speciali	12	6	3	3
L	Da soglia comunitaria per forniture e servizi nei settori speciali e la soglia comunitaria per lavori nei settori speciali	20	10	5	5

Sono ammissibili solo offerte presentate da operatori economici iscritti nella categoria d’acquisto di riferimento; tale condizione sarà espressamente indicata nella lettera di invito.

Il punteggio minimo di valutazione per l’accesso agli inviti è pari a 50 punti.

Si precisa che il sistema di estrazione è automatizzato e tiene conto, durante la selezione, delle seguenti ulteriori casistiche che si possono verificare nel processo sopradescritto.

A. Il numero di operatori economici di tipo a), con punteggio => 50, non è sufficiente a coprire la richiesta.

In questo caso il sistema passerà all’estrazione di operatori economici di tipo b), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la seguente logica:

1. data di effettiva iscrizione al Sistema di Qualificazione coincidente con la comunicazione dell’esito positivo di qualifica dell’operatore economico stesso (ordine crescente); per favorire l’accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascuna categoria, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito dando priorità agli operatori economici iscritti e mai invitati;

2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato “bozza” a stato “in valutazione” (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato “in valutazione” (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata “in valutazione”; tale valore garantisce una priorità agli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione da un maggior intervallo di tempo.

Nel caso in cui non ci siano operatori economici sufficienti di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.

B. Il numero di operatori economici di tipo b), in attesa di valutazione, non è sufficiente a coprire la richiesta.

In questo caso il sistema passerà all’ estrazione di operatori economici di tipo c), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:

1. punteggio di valutazione (ordine decrescente);
2. data di effettiva iscrizione al Sistema di Qualificazione coincidente con la comunicazione dell’esito positivo di qualifica dell’operatore economico stesso (ordine crescente); per favorire l’accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascuna categoria, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito dando priorità agli operatori economici iscritti e mai invitati;
3. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
4. data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato “bozza” a stato “in valutazione” (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato “in valutazione” (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata “in valutazione”; tale valore garantisce una priorità agli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione da un maggior intervallo di tempo.

Nel caso in cui non ci siano operatori economici sufficienti di tipo c) con tali caratteristiche, la selezione termina.

C. Il numero di operatori economici di tipo c), che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto, non è sufficiente a coprire la richiesta.

In questo caso il sistema passerà all’ estrazione di operatori economici di tipo b), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:

1. data di effettiva iscrizione al Sistema di Qualificazione coincidente con la comunicazione dell’esito positivo di qualifica dell’operatore economico stesso (ordine crescente); per favorire l’accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascuna categoria, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito dando priorità agli operatori economici iscritti e mai invitati;
2. punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3. data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato “bozza” a stato “in valutazione” (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato “in valutazione” (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata “in valutazione”; tale valore garantisce una priorità agli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione da un maggior intervallo di tempo.

Nel caso in cui non ci siano operatori economici di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione

termina.

Mediante invito degli operatori economici iscritti al Sistema di Qualifica (senza rotazione) o ricerca di mercato

Il Responsabile Acquisti e Appalti, qualora accerti che nella categoria di acquisto di riferimento risulta iscritto un numero di operatori economici inferiore rispetto a quanto previsto dalla tabella di cui sopra, stabilisce se procedere con gli operatori economici iscritti, o attivare un'apposita ricerca di mercato, che potrà essere svolta anche invitando gli operatori economici già qualificati in altre società del Gruppo Publiacqua.

Si procederà con apposita ricerca di mercato anche qualora non sia presente la specifica categoria d'acquisto per le prestazioni richieste.

Il Responsabile Acquisti e Appalti può, in ogni caso, procedere ad invitare tutti gli operatori economici iscritti.

ALLEGATO “D”

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AREA	PESO AREA	SEZIONE	PESO SEZIONE	DOMANDA	PESO DOMANDA
Acquisti e Appalti	30	Performance Commerciale	100	Disponibilità ad eventuali varianti al contratto/ordine proposte dalla Stazione Appaltante	15
				Presentazione di offerte attendibili e conformi	20
				Puntualità e accuratezza della risposta agli inviti nel semestre	20
				Disponibilità a fornire documenti e informazioni commerciali	10
				Assortimento di prodotti e servizi	15
				Termini di pagamento	20
				TOTALE	100
Servizio Richiedente	70	Performance Tecnica	60	Rispetto dei tempi di consegna/esecuzione	20
				Corrispondenza della prestazione/bene con le disposizioni previste nell'ordine/contratto	15

Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti

			Pregio tecnico, caratteristiche funzionali e qualitative	15
			Numerosità di non conformità rilevate	30
			Flessibilità e prontezza nella gestione di urgenze durante la prestazione	10
			Capacità di adeguamento tempestivo in corso d'opera in caso di modifiche alla normativa vigente	10
			TOTALE	
			Attitudine al problem solving del personale messo a disposizione per l'assistenza post-vendita	50
	Assistenza Post-Vendita	15	Disponibilità a fornire documentazione post-vendita	25
			Assistenza, manutenzione, fornitura di pezzi di ricambio post-vendita (anche fuori dai limiti della garanzia)	25
			TOTALE	
	Sicurezza	10	Adozione di misure e procedure di sicurezza ulteriori rispetto ai minimi previsti per Legge	100
			TOTALE	
	Ambiente	15	Adozione di misure e procedure di tutela ambientale ulteriori rispetto ai minimi previsti per Legge e a quanto disposto dai Capitolati prestazionali aziendali	50
			Utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili (smaltimento materiali, utilizzo materiali riciclati ed ecologici)	50
			TOTALE	

Per ciascun operatore economico, il punteggio di valutazione sarà determinato in base al punteggio (da 0 a 100) associato alle opzioni di risposta selezionate dal valutatore (Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione e dal Responsabile Acquisti e Appalti), in particolare:

- insufficiente (0pti);
- sufficiente (50pti);
- buono (75pti);

- ottimo (100pti);
- non applicabile.

Unicamente per la domanda “*Numerosità di non conformità rilevate*” le opzioni di risposta previste saranno le seguenti:

- oltre 3 (0pti);
- fra 1 e 3 (50pti);
- nessuna (100pti);
- non applicabile.

L’algoritmo per il calcolo del punteggio di valutazione sarà articolato nei seguenti passaggi:

- a. il punteggio per singola domanda (ad es. “*Rispetto dei tempi di consegna/esecuzione*”) sarà ottenuto come media semplice delle risposte date alla domanda dai valutatori (se più di uno);
- b. il punteggio a livello di sezione (ad es. “*Performance Tecnica*”) sarà ottenuto pesando i punteggi delle domande all’interno della sezione (ottenute come descritto al punto precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna domanda;
- c. il punteggio a livello di area (ad es. “*Servizio Richiedente*”) sarà ottenuto pesando i punteggi delle sezioni all’interno dell’area (ottenute come descritto al punto precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna sezione.

Il punteggio di valutazione complessivo sarà ottenuto pesando i punteggi ottenuti a livello di area (ovvero, “Acquisti e Appalti” e “Servizi Richiedenti”) in base ai pesi attribuiti alle due aree.

Si precisa che, in caso di risposta “*non applicabile*”, il punteggio della relativa sezione sarà ottenuto pesando il punteggio delle domande valutate non su un totale di 100, ma sul totale dei pesi delle domande effettivamente valutate. Tale logica è adottata anche ai livelli di valutazione successivi, nel caso in cui risultassero non valutate intere sezioni o aree. La risposta “*non applicabile*” potrà essere resa nel caso in cui, per la tipologia di contratto, la domanda non risultasse pertinente.

ALLEGATO “E”

**R 43.01 - REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI E
PROFESSIONALI ESTERNI**

ALLEGATO “F”

**IP43.05 – VERIFICA E CONTROLLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN AFFIDAMENTO
DIRETTO**